

Garante Privacy italiano: sì alla raccolta di dati di pazienti non autosufficienti tramite dispositivi "intelligenti"

Con provvedimento del 25 gennaio 2018 il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato sul tema della sorveglianza a distanza di pazienti in condizioni di totale non autosufficienza ricoverati all'interno di strutture sanitario-assistenziali. L'Autorità, adita da una fondazione di assistenza sociale e sanitaria anche geriatrica che richiedeva una verifica preliminare ex art. 17 del D.lgs. 196/2003 ("Codice privacy"), ha ritenuto adottabile l'utilizzo di bracciali o cavigliere dotati di un misuratore di frequenza cardiaca e di un localizzatore al fine di assicurare la salute e l'incolumità di pazienti che presentano condizioni fisico/mentali tali da esigere un controllo continuo. I dispositivi sono applicabili solo previo consenso scritto e revocabile del paziente (o del rappresentante legale in caso di incapacità di intendere e di volere) e si basano su una tecnologia che consente l'invio di messaggi di allarme al personale sanitario nonché l'attivazione del sistema di videosorveglianza più vicino al paziente, le cui immagini non devono essere conservate per più di 72 ore. La localizzazione del sistema di videosorveglianza dovrà però essere limitata al perimetro della struttura, in coincidenza con eventi potenzialmente pericolosi per il paziente, come l'allontanamento o l'accesso ad aree precluse. Saranno altresì necessarie la consegna di un'adeguata informativa al paziente, l'istituzione di una commissione interna che vagli periodicamente la necessità del sistema, la formazione del personale sanitario e attività di informazione periodiche e sistematiche per gli interessati, i loro familiari e per il personale, sia prima che dopo l'attivazione del sistema.

Caso Wikipedia vs Previti: gli ISP non sono responsabili dei contenuti pubblicati dagli utenti sulle proprie piattaforme

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1065 del 19 febbraio 2018, è intervenuta in tema di responsabilità degli Internet Service Providers, stabilendo che essi non sono responsabili dei contenuti pubblicati dai propri utenti sulle piattaforme.

La controversia vedeva contrapposti Cesare Previti, in qualità di attore, e la società americana Wikimedia Foundation Inc., quale ente gestore dell'enciclopedia on-line Wikipedia, in relazione a contenuti ivi pubblicati relativi alla parte attrice, che, a suo avviso, costituivano affermazioni inesatte e diffamanti. A fronte del rigetto delle proprie domande in primo grado, l'attore proponeva appello, sostenendo che Wikimedia dovesse essere considerata corresponsabile per la pubblicazione e mancata rimozione dei contenuti scritti dagli utenti.

I giudici d'appello hanno affermato la non responsabilità di Wikimedia per i contenuti pubblicati dagli utenti su Wikipedia in quanto semplice fornitore di un servizio di hosting. Più specificamente, secondo la Corte: non vi era alcun obbligo preventivo di controllo sui contenuti a carico di Wikimedia, non risultando l'illiceità del contenuto della informazione da un ordine dell'autorità competente derivante dalla certezza del contenuto illecito; la responsabilità degli ISP rileva soltanto se il provider sia stato effettivamente informato del (affermato) carattere illecito dell'informazione e non si sia attivato per impedire la diffusione della stessa, non potendosi dedurre la conoscenza dell'illecito da atti stragiudiziali di parte quali la diffida o l'invito alla mediazione; tanto meno da tali mere comunicazioni di parte avrebbe potuto trarsi prova della sussistenza dell'elemento soggettivo illecito in capo all'Internet Service Provider.

Gmail: servizio di telecomunicazione? Sarà la Corte di Giustizia UE a chiarirlo

È possibile considerare Gmail, il servizio di posta elettronica di Google, come un servizio di telecomunicazione? Dovrà, quindi, ad esso applicarsi la normativa sui servizi di telecomunicazione?

A questo quesito è chiamata a rispondere la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a fronte del rinvio pregiudiziale sottoposto dall'Oberverwaltungsgericht di Münster nella vertenza tra Google e l'Agenzia federale delle comunicazioni tedesca di Bonn ("BNetzA"). La questione riguarda la registrazione di Gmail come servizio di telecomunicazione e la conseguente applicazione ad esso del Codice delle telecomunicazioni tedesco (Telekommunikationsgesetz) e della Direttiva europea 2002/21/CE sulla comunicazione elettronica.

In primo grado, il Verwaltungsgericht di Colonia aveva confermato la posizione dell'Agenzia, considerando Gmail un servizio di telecomunicazione. Google ha proposto impugnazione, affermando che Gmail non costituisce un servizio a pagamento e non trasmette i propri contenuti su reti di telecomunicazioni bensì su una rete aperta (Internet). Esso non potrebbe, pertanto, qualificarsi come servizio di telecomunicazione né soggiacere agli obblighi derivanti da tale qualificazione giuridica.

Resta dunque da vedere come la CGUE qualificherà i servizi webmail, che di fatto non forniscono l'accesso diretto a un network proprietario, e se Gmail debba, di conseguenza, rispettare le norme (tedesche ed europee) in materia. Un compito non semplice, dato l'effetto che la pronuncia potrebbe avere, a livello europeo, per altri servizi web.

Adeguamento al GDPR: il Codice privacy verso l'abrogazione

Il prossimo 25 maggio, la nuova normativa privacy contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016 ("GDPR"), diverrà applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Essendo il Regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi per tutti gli Stati membri, prevalendo così sulla legge nazionale, le disposizioni della legge interna in contrasto con le nuove previsioni normative europee dovranno essere disapplicate in favore della nuova disciplina. Al fine di armonizzare la normativa europea e le disposizioni nazionali attualmente vigenti, il legislatore italiano, con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), ha affidato al Governo un'apposita delega. In forza della delega il Governo ha optato per la predisposizione di un unico strumento attuativo. Lo scorso 21 marzo Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che adegua il D.lgs. 196/2003 ("Codice privacy") alle disposizioni del GDPR. A far data dal 25 maggio 2018, il Codice privacy sarà abrogato e la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali sarà rappresentata dal GDPR e dallo schema di decreto legislativo in corso di approvazione definitiva, da ultimarsi entro il prossimo 19 maggio (data di scadenza della delega al Governo). Allo stato mancano ancora il parere del Consiglio di Stato, delle competenti commissioni parlamentari e del Garante Privacy. L'intervento del Consiglio dei Ministri rappresenta un importante step nell'adeguamento al GDPR, di cui le imprese devono tener conto.